



Comune di Misano Adriatico

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN APPALTO DEL
SERVIZIO DI GESTIONE DEL NIDO D’INFANZIA “IL MANDORLO” DI MISANO
ADRIATICO – CIG BBA06E8C00**

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	4
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione.....	4
1.2 Dotazioni tecniche.....	6
1.3 Identificazione.....	6
2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 Documenti di gara.....	7
2.2 Chiarimenti.....	7
2.3 Comunicazioni.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	8
3.1 Durata.....	9
3.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione.....	10
3.3 Revisione dei prezzi.....	10
3.4 Anticipazione del prezzo.....	10
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	10
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	12
5.1 Self cleaning.....	12
5.2 Altre cause di esclusione.....	13
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	13
6.1 Requisiti di idoneità professionale.....	14
6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	14
6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	14
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria.....	15
6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale.....	16
6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.....	16
7. AVVALIMENTO.....	16
8. SUBAPPALTO.....	18
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	19
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	20
11. SOPRALLUOGO.....	22
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
13.1 Regole per la presentazione dell'offerta.....	24
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	26
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	27
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, EVENTUALE PROCURA.....	28
15.1.1 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14.....	29
15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE).....	29
15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE.....	29
15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	31
16. OFFERTA TECNICA.....	33
17. OFFERTA ECONOMICA.....	34
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	36
18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	36
18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....	38
18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica.....	39
18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi.....	39
19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	40
20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	40
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	41
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	41
23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	42
24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	42

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	44
26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	44
27. ACCESSO AGLI ATTI.....	44
28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	46
29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	46
30. ULTERIORI NORME FINALI DI <i>LEX SPECIALIS</i>	47

PREMESSE

Il Comune di Misano Adriatico, con Determinazione del Responsabile del settore Pubblica Istruzione n° 396 del 11/05/2026, ha adottato la Decisione a Contrarre riguardante l'affidamento in appalto del "servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "Il Mandorlo" sito a Misano Adriatico in Via Copernico n. 6" per un periodo di 4 anni (corrispondenti agli aa.ee. 2026/27, 2027/28, 2028/29 e 2029/30) con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 3 anni.

Il presente disciplinare è conforme al Bando-tipo Anac n. 1/2023 aggiornato al D.Lgs. 31 dicembre 2024 n. 209, approvato dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 365 del 16 settembre 2025.

La presente procedura di gara è interamente svolta tramite la piattaforma telematica certificata denominata "TUTTOGARE" (di seguito Piattaforma) accessibile all'indirizzo: <https://misano-adriatico.tuttogare.it>

Il presente affidamento ha per oggetto servizi di cui all'Allegato XIV della Direttiva Europea 2014/24/EU, soggetti ad un particolare regime di affidamento, il c.d. "regime alleggerito" (di cui agli artt. 127 e 128 del D.Lgs. n. 36/2023) applicabile ai servizi sociali e ad altri servizi specifici elencati nella Direttiva Europea suddetta.

CPV 80110000-8 (servizi di istruzione prescolastica)

CUI: S00391260403202600008

L'appalto dovrà essere eseguito in osservanza di quanto previsto dai Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021, pubblicato in G.U. n. 42 del 19 febbraio 2021 come modificati con D.M. del 24.09.2021 (GURI n° 236 del 02.10.2021), per quanto applicabili al servizio di pulizia ricompreso nel presente appalto, consultabili all'indirizzo <https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108 del D.lgs n° 36 del 31.03.2023, come modificato e integrato con D.Lgs. n. 209 del 31.12.2024 (di seguito *Codice o D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.*)

La durata massima prevista del procedimento, ai sensi dell'art. 17 comma 3 e dell'Allegato I.3 al Codice, è pari a **9 mesi** dalla pubblicazione del bando, fatto salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste dall'art. 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Misano Adriatico - **Codice NUTS ITH59**.

Il **Responsabile Unico del Progetto**, ai sensi dell'art. 15 del Codice è la Dott.ssa Roberta Gennari - Responsabile Settore Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico - e-mail r.gennari@comune.misano-adriatico.rn.it

Con la presentazione dell'offerta telematica si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni del bando e degli altri atti di gara.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

Per l'espletamento della presente gara, il Comune di Misano Adriatico si avvale della piattaforma di approvvigionamento digitale denominata *TuttoGare* (in seguito, per brevità, denominata anche PAD), di proprietà di Studio Amica srl e accessibile all'indirizzo web (URL) <https://misano-adriatico.tuttogare.it>

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile essere registrati a *TUTTOGARE*;

le modalità tecniche per l'utilizzo della PAD sono contenute nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibili all'indirizzo Internet (URL) https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare; in dette "Norme Tecniche di utilizzo" sono descritte le informazioni riguardanti il Sistema TUTTOGARE, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione, le modalità di registrazione ed accreditamento, la forma delle comunicazioni, le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema.

La registrazione a TUTTOGARE deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'Operatore Economico medesimo.

L'Operatore Economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di TUTTOGARE dall'account riconducibile all'Operatore Economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di TUTTOGARE si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'Operatore Economico registrato, e si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare di gara ed a quanto previsto nel manuale di utilizzo della PAD *TUTTOGARE*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per un periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento della piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica. La proroga o la riapertura del termine di scadenza di presentazione delle offerte limitata ad un periodo massimo di 48 ore dalla data di scadenza indicata nel Bando è resa nota sulla PAD e sul sito internet della Stazione appaltante, unitamente all'indicazione della durata e dei motivi del malfunzionamento. In tali casi, non è richiesta la pubblicazione di una rettifica al bando di gara ai sensi dell'art 27 del Codice, né la riedizione della procedura.

Nel caso in cui la proroga dei termini per la presentazione delle offerte abbia una durata superiore, la stazione appaltante rettifica il bando di gara con indicazione della nuova scadenza.

Nei soli casi in cui la sospensione o la proroga dei termini non siano considerati idonei a garantire la par condicio dei partecipanti e/o la segretezza delle offerte, la stazione appaltante procede alla riedizione della procedura.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La PAD è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle "*Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement*" che regola il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, l'operatore economico interessato deve accedere alla Piattaforma TUTTOGARE in uso al Comune di Misano Adriatico, raggiungibile all'indirizzo Internet (URL) del Comune di Misano Adriatico <https://misano-adriatico.tuttogare.it/>

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS),

secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. In caso di operatore economico extra-UE, l'identificazione avviene attraverso un'identità digitale compatibile con il framework di autenticazione stabilito dalla PAD di riferimento e caratterizzata da un Level of Assurance (LoA) pari o superiore a 3, in conformità allo standard ISO/IEC 29115 (e relative evoluzioni).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando l'**Help Desk: (+39) 02 40031280** o scrivendo una E-mail all'indirizzo di posta elettronica assistenza@tuttogare.it attivo dal Lunedì al Venerdì non festivi, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) Bando di gara, compilato tramite piattaforma TUTTOGARE e generato dal sistema in automatico;
- b) Disciplinare di gara;
- c) Capitolato speciale e allegati: *planimetrie Asilo Nido*;
- d) Progetto del servizio;
- e) Schema di contratto d'appalto e allegato: *"Atto per la disciplina del Responsabile del Trattamento dei dati personali"*;
- f) Modulistica di gara costituita da:
 - 1) Domanda di partecipazione e Dichiarazioni Integrative al D.G.U.E. – Allegato 1
 - 2) DGUE – Documento di Gara Unico Europeo (modello generato direttamente dalla Piattaforma);
 - 3) Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (per avvalimento non migliorativo) – Allegato 2;
 - 4) Modulo dichiarazioni impresa ausiliaria (per avvalimento migliorativo) – Allegato 3;
 - 5) Modello di offerta economica – Allegato 4;
 - 6) Modello dichiarazione equivalenza tutele (se si applica CCNL diverso da quello indicato negli atti di gara) – Allegato 5.

La documentazione di gara comprende altresì:

- g) Patto di integrità del Comune di Misano Adriatico – Allegato 6;
- h) Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, sottoscritto in data 16/09/2013 – Allegato 7;
- i) Attestazione pagamento imposta di bollo – Allegato 8;
- l) Norme tecniche di utilizzo della PAD *TuttoGare*, reperibili all'indirizzo Internet https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php

La suindicata documentazione di gara è **resa disponibile** ai concorrenti in formato digitale, per un accesso gratuito, illimitato e diretto, sulla Piattaforma telematica di negoziazione TUTTOGARE e sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto sezione bandi di gara e contratti.

2.2 Chiarimenti

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **almeno 10 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, nella pagina di dettaglio della presente gara, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **almeno 6 giorni prima** della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma.

Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il servizio di asilo nido è un servizio socio-educativo di interesse pubblico per la prima infanzia, che affianca la famiglia nella crescita del bambino, promuovendone lo sviluppo psicofisico, l'autonomia e la socializzazione, in un ambiente sicuro e stimolante, con personale qualificato e finalità educative, di cura, assistenziali e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i genitori.

Come meglio specificato nel capitolato speciale d'appalto, destinatari del servizio del presente appalto sono bambini/bambine di età compresa fra i 12 e i 36 mesi.

La gara ha ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "Il Mandorlo" di Misano Adriatico, nella struttura di nuova realizzazione situata in Via Copernico n. 6.

Per gestione si intende la completa organizzazione ed erogazione del servizio per l'accoglienza, l'educazione e la cura dei bambini di età compresa tra i 12 e i 36 mesi, così come meglio descritto nel Capitolato speciale d'appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58 del Codice, per le seguenti motivazioni:

- uniformità di servizio;
- garanzia di miglior risultato atteso;
- necessità di coordinamento delle varie attività, facenti parte di un unico servizio a beneficio degli utenti;
- utilizzo di un'unica struttura che rende semplicemente impossibile un utilizzo frazionato;
- possibilità di riduzione dei costi e di economie di scala.

Inoltre trattasi di servizio afferente alla gestione di un'unica struttura, la cui gestione unitaria consente un miglior controllo delle attività rese, una semplificazione dei processi e delle procedure e conseguentemente il raggiungimento di una maggiore soddisfazione complessiva del servizio.

Il presente appalto e l'erogazione del servizio devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) rilevanti nell'ambito del servizio di pulizia e sanificazioni di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti, di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n 51 del 29

gennaio 2021, per quanto applicabili al servizio ricompreso nel presente appalto, come indicato all'art 13.2 del CSA.

Il dettaglio delle prestazioni è il seguente:

nr	Descrizione servizi	CPV	ATECO	Categoria	Importo
1	Servizio di gestione del nido d'infanzia comunale "Il Mandorlo"	Servizi di istruzione prescolastica 80110000-8	88.91.00	P (<i>principale</i>)	€ 1.060.290,00
A)	Importo a base di gara				€ 1.060.290,00
B)	Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				€ 0,00
A) + B)	Importo complessivo				€ 1.060.290,00

Si specifica che l'importo a base di gara su cui andrà applicato il ribasso offerto, è pari ad €. 1.060.290,00=, iva di legge esclusa.

L'importo a base di gara comprende i **costi della manodopera** che la Stazione Appaltante ha stimato in complessivi **€ 933.055,20=** per l'intera durata dell'appalto, calcolati secondo le modalità descritte nel Progetto di gestione del servizio.

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al personale impiegato nell'attività oggetto dell'appalto è il seguente: il CCNL per i lavoratori e le lavoratrici delle cooperative del settore socio- sanitario-assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo (**codice CNEL T151**).

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del CCNL sopra indicato oppure di un altro Contratto che garantisca le stesse tutele per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Ai sensi del comma 4 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui il concorrente indichi nella propria offerta un differente contratto collettivo da esso applicato, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'aggiudicazione, verifica l'equivalenza delle tutele.

Tutti i valori sopraindicati sono **al netto di Iva** e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con le rette degli utenti, con le disponibilità del Bilancio dell'Ente e con eventuali fondi regionali/ministeriali.

Non sono previsti oneri della sicurezza ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non si ravvisano interferenze che possano comportare dei rischi riconducibili alla normativa sopra citata e, pertanto, non si è proceduto alla redazione del DUVRI.

3.1 Durata

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è pari a n. 4 (quattro) anni, corrispondenti agli anni educativi 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, decorrenti presumibilmente dal 01 gennaio 2027 o comunque dalla data di effettivo avvio del servizio, se successiva, e fino al 31/07/2030.

Trattandosi di struttura di nuova realizzazione, condizione fondamentale per l'avvio del servizio è la definitiva conclusione dei lavori edili, delle conseguenti operazioni di collaudo e dell'allestimento dei locali; pertanto, l'avvio del servizio potrà subire slittamenti rispetto alla data del 01/01/2027. In tale eventualità, ed in generale, in caso di prestazioni di servizio di durata inferiore a quella prevista per obiettive esigenze sopravvenute sia in fase di avvio sia in fase di svolgimento, l'aggiudicatario non potrà avanzare alcuna

richiesta risarcitoria di nessun genere, neanche di mancato utile, né potrà ricorrere alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art 17, commi 8 e 9, del D.lgs. n. 36/2023, l'Amministrazione comunale si riserva di dar luogo all'esecuzione anticipata della prestazione nelle more della stipula del contratto.

3.2 Modifica del contratto in fase di esecuzione

Il Comune di Misano Adriatico, alla scadenza del contratto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta e comunque a fronte del buon andamento della gestione, si riserva la facoltà di avvalersi **dell'opzione di proroga** di cui all'art. 120 comma 10 del Codice per un periodo di **ulteriori 3 (tre) anni, corrispondenti agli anni educativi** (2030-2031, 2031-2032, 2032-2033) alle medesime condizioni stabilite dagli atti di affidamento, ovvero a condizioni più favorevoli per l'Ente, per un importo stimato complessivamente in **€ 867.510,00=** al netto di IVA. Il Comune si impegna a comunicare all'Appaltatore, con almeno 6 mesi di preavviso, l'eventuale volontà di esercitare tale opzione di proroga mediante comunicazione scritta all'Appaltatore, acquisendo sua comunicazione scritta di disponibilità. Ove esercitata, la proroga in questione sarà formalizzata in un apposito contratto concluso tra le Parti. In nessun caso l'Appaltatore potrà avanzare pretese connesse all'esercizio o mancato esercizio, ad opera del Comune, dell'opzione di proroga contrattuale.

Il Comune di Misano Adriatico, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice, si riserva, inoltre, di richiedere in corso di esecuzione e per l'eventuale periodo di proroga contrattuale di cui al punto precedente, qualora si dovesse rendere necessario, **un aumento o una diminuzione delle prestazioni** a causa di una variazione del numero degli iscritti, **fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto**, imponendone all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste; in tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. L'importo massimo, in caso di variazioni in aumento per l'intero periodo contrattuale compreso l'eventuale opzione di proroga di cui al punto precedente, è **stimato in € 385.560,00=;**

Per effetto delle opzioni il valore globale stimato dell'appalto è **pari ad € 2.313.360,00=** al netto di IVA come di seguito specificato:

Importo servizio per 4 anni	Euro 1.060.290,00
Importo per l'opzione di proroga contrattuale fino ad un massimo di 3 anni	Euro 867.510,00
Importo massimo del quinto d'obbligo per i primi 4 anni	Euro 212.058,00
Importo massimo del quinto d'obbligo per il periodo di proroga (3 anni)	Euro 173.502,00
Valore globale stimato	Euro 2.313.360,00

3.3 Revisione dei prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'art. 31 del Capitolato speciale d'appalto.

3.4 Anticipazione del prezzo

In considerazione del fatto che il prezzo è calcolato sulla base del reale consumo del servizio, l'appalto in oggetto è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 riferite alle anticipazioni.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art 65 del codice.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I requisiti di capacità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) e 66, comma 1, lettera g), sono disciplinati dall'allegato II.12, fermo restando che per i consorzi di cui all'art 65 comma 2, lettera d):

a) per gli appalti di servizi e forniture, sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

E' fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate **è escluso, ai sensi dell'art 68 comma 14** del D.Lgs. n. 36/2023, nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a ragione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Si precisa che è necessario che ogni operatore economico partecipante al raggruppamento temporaneo

(RTI) o al Consorzio sia registrato al portale TUTTOGARE.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 24.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo, e da ciascun componente dell'aggregazione di rete che partecipa alla gara nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo (5) sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici, anche in caso di consorzio a cascata.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti, anche in caso di consorzio a cascata.

5.1 Self cleaning

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un

partecipante/esecutrice/consorzata avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una causa di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

5.2 Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (*pantouflage*).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici e nel Patto di integrità e il mancato rispetto delle stesse, costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Non dovranno sussistere divieti di partecipazione a gare con la pubblica amministrazione, nei limiti di quanto previsto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. 36/2023.

Inoltre:

ai sensi dell'art 57 del Codice e dell'art 1 comma 1 dell'Allegato II.3 del Codice, gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art 46 del D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (operatori che occupano **oltre cinquanta dipendenti**) dovranno produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ai sensi del secondo comma del citato art 46, ovvero, in mancanza di tale attestazione di conformità, unitamente alla attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

In caso di RTI, consorzio, reti di imprese o GEIE tutte le imprese costituenti il raggruppamento, nonché le consorziate esecutrici, se tenute agli obblighi di comunicazione di cui all'art 46 del D.Lgs. 198/2006, devono presentare la documentazione di cui sopra.

Ai sensi del parere MIMS 1366/2022, tale obbligo si applica anche per le imprese ausiliarie e per i subappaltatori, non per le imprese cooptate.

Si applica il subprocedimento di soccorso istruttorio di cui all'art 14 del presente disciplinare di gara qualora non sia stata prodotta la documentazione sopra richiesta, quando dovuta (Parere MIT 3604/2025 – Sentenza Consiglio di Stato, sez III, n. 202/2026).

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, oltre che ai sensi dell'art 94 comma 5 lett b) del Codice.

Sono esclusi dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Allegato II.3 del Codice gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti **pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta**, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

L'assenza dei motivi di esclusione, di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e di partecipazione a gare, dovrà essere dichiarata utilizzando sia il modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" (Allegato 1) sia il modello "DGUE Request"

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel successivo paragrafo 24.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) (per le Cooperative sociali o Consorzi di Cooperative sociali): Iscrizione all'**Albo regionale delle Cooperative sociali** di cui alla Legge n. 381/1991, per attività inerenti all'oggetto della presente procedura, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

c) (per le Cooperative o Consorzio di Cooperative) Iscrizione all'**Albo delle Società Cooperative** istituito con D.M. (Ministero delle Attività Produttive) del 23/06/2004 e s.m.i. da cui risulti specificamente l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei requisiti sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

a) Avere maturato, **nei migliori 3 anni degli ultimi 5 anni** precedenti a quello di pubblicazione del Bando di gara, **un fatturato globale di impresa** non inferiore ad **Euro 2.120.000,00** (Euro duemilionicentoventimila/00), al netto di iva, da intendersi quale cifra complessiva del triennio.

Tale requisito, di natura economica-finanziaria, è richiesto in quanto ritenuto essenziale per dimostrare la solidità finanziaria dell'operatore ed è motivato dalla volontà di individuare un affidatario di capacità economica e finanziaria coerente con l'entità dell'appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti strumenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve intendersi rapportato al periodo di attività.

6.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

a) **Esecuzione di servizi analoghi.** Il concorrente deve aver eseguito, **negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara**, con regolare esito ed esecuzione e senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze, uno o più servizi analoghi a quello oggetto della procedura di gara

(servizi educativi per la prima infanzia – fascia d'età 3-36 mesi - anche a favore di soggetti privati) di importo minimo complessivo pari ad euro **1.060.290,00=** IVA esclusa (*dovrà essere allegato, utilizzando preferibilmente il modello all. 1 al presente disciplinare, un elenco con l'indicazione dei servizi svolti, date di svolgimento, committenti, esito*).

Tale requisito è richiesto a garanzia della capacità organizzativa e gestionale, al fine di consentire la selezione di un operatore con esperienza, in grado di garantire il servizio secondo standard elevati, quantificando l'ammontare nel rispetto, comunque, dei criteri indicati dalla giurisprudenza amministrativa e dalla prassi di riferimento.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

-certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

-contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;

-attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

-contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

6.4.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 - lett. a) deve essere posseduto:

-da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

-da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) (*per le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali*) Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito **Albo regionale** ex L. 381/1991 di cui al paragrafo 6.1 lett b) deve essere posseduto:

-da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

-da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

c) (per le Cooperative o Consorzio di Cooperative) Il requisito relativo all'iscrizione all'**Albo delle Società cooperative** istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi del D.M. 23/06/2004 di cui al paragrafo 6.1 lett. c) deve essere posseduto:

-da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

-da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

6.4.2 Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4.3 Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di esecuzione dei servizi analoghi di cui al paragrafo 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'art 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 Indicazioni sui requisiti speciali nei consorzi di cooperative, consorzi di imprese artigiane, consorzi stabili.

I soggetti di cui all'art 65 comma 2, lett b), c) e d) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

6.5.1 Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure all'Albo delle imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1 – lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) *(per le Cooperative sociali o consorzi di cooperative sociali)* Il requisito relativo all'iscrizione nell'apposito **Albo regionale** ex L. 381/1991 di cui al paragrafo 6.1 lett b) deve essere posseduto dal consorzio, ove tenuto a tale obbligo e dalle consorziate indicate come esecutrici.

c) *(per le Cooperative o Consorzio di Cooperative)* Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo delle Società cooperative istituito ai sensi del D.M. 23/06/2004 di cui al paragrafo 6.1 lett. c) deve essere posseduto dal dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

6.5.2 Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili, possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli artt. 94 e 95 e dei commi 1 e 3 dell'art. 67 del Codice, utilizzando requisiti propri, ovvero, facendo valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall'All. II.12.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104, comma 11, del Codice, i seguenti compiti essenziali sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, dai partecipanti al raggruppamento: tutte le attività di cui agli artt. 8 e 13 (escluse le attività qualificate come subappaltabili a norma del successivo art. 8) del Capitolato Speciale poiché costituiscono prestazioni fra loro integrate ed inscindibili nell'ambito del processo di gestione e conduzione del servizio di Asilo Nido. Tali prestazioni, pur essendo distinguibili in linea di principio, non sono, da un punto di vista operativo, separabili in quanto simultanee e contestuali. Sussiste inoltre l'esigenza della Stazione Appaltante di garantire l'unitarietà del governo del servizio.

Per le restanti prestazioni il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art 6 del presente Disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che l'impresa ausiliaria non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La Stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere sia i requisiti generali previsti dall'articolo 5 sia il requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 del presente Disciplinare e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di ordine speciale, oggetto di avalimento, e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliaria.

ATTENZIONE:

La Stazione appaltante rende disponibili, ai fini di cui al presente paragrafo, i modelli Allegato n. 2 e 3 (dichiarazione dell'impresa ausiliaria per avalimento non migliorativo/migliorativo), da compilarsi con l'avvertenza che, in caso di avalimento migliorativo o "anche" migliorativo, le dichiarazioni relative alle risorse messe a disposizione con la finalità di migliorare l'offerta del concorrente e il contratto di avalimento dovranno essere prodotti unicamente nell'ambito della busta tecnica al fine di evitare ogni anticipazione di elementi dell'offerta nell'ambito della busta amministrativa, come di seguito precisato:

- nel caso in cui l'avalimento sia esclusivamente finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione (cd **avalimento NON migliorativo**): il modello – Allegato 2 – e il contratto di avalimento vanno inseriti **nella busta documentazione amministrativa**.
- Nel caso in cui l'avalimento sia esclusivamente finalizzato a migliorare l'offerta (cd **avalimento migliorativo**): il modello – Allegato 3 – e il contratto di avalimento vanno inseriti nella **busta tecnica**.
- Nel caso in cui l'avalimento sia finalizzato ad **entrambe le finalità** vanno prodotti n. 2 contratti di avalimento. Il primo relativo ai requisiti di partecipazione alla gara (da inserire nella busta documentazione amministrativa, insieme al modello – Allegato 2) e il secondo relativo alle risorse per migliorare l'offerta (da inserire nella busta tecnica, insieme al modello – Allegato 3).

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica

sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa anteriore alla data di presentazione delle offerte.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Non è sanabile la mancata allegazione del contratto di avalimento premiale essendo elemento dell'offerta tecnica.

N.B. Nel caso di avalimento premiale (art. 104, comma 4 del Codice) il contratto di avalimento e tutta la documentazione amministrativa dell'ausiliaria dovranno essere inseriti nella busta informatica dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda. Nel caso di mancanza di uno o più elementi di cui sopra, l'avalimento non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio.

E' consentito l'avalimento premiale con riferimento al possesso della certificazione sulla parità di genere (Consiglio di Stato, sez VI, 18 giugno 2025, n. 5345). In tal caso, l'impresa ausiliaria dovrà assumere l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, l'intera organizzazione aziendale, comprensiva di tutti i fattori di produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerata, ha permesso il conseguimento della certificazione medesima. L'avalimento deve, quindi, essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione quale mero documento e senza quel minimo d' apparato dell'ausiliaria atto a dar senso al prestito stesso (a seconda dei casi, i mezzi, il personale, il *know-how*, le prassi e gli altri elementi aziendali qualificanti). A tale fine, inoltre, l'impresa ausiliaria dovrà avere un oggetto sociale coerente con l'oggetto della presente procedura di gara.

Si precisa che, ai sensi dell'art 372, comma 4, del Codice della Crisi d'impresa e dell'Insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura, tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del predetto codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

In ragione della peculiarità del servizio da affidare, al fine di salvaguardare la qualità dello stesso, **i seguenti compiti essenziali sono direttamente svolti dall'offerente o, nel caso di offerta presentata da un raggruppamento, dai partecipanti al raggruppamento: tutte le attività di cui agli artt. 8 e 13 (escluse le attività qualificate come subappaltabili) del Capitolato Speciale**, in ragione della rilevanza del contenuto relazionale e pedagogico delle stesse, poiché costituiscono prestazioni fra loro integrate ed inscindibili nell'ambito del processo di gestione e conduzione del servizio di asilo nido. Tali prestazioni, pur essendo distinguibili in linea di principio, non sono, da un punto di vista operativo, separabili in quanto simultanee e contestuali. Sussiste inoltre l'esigenza della Stazione Appaltante di garantire l'unitarietà del governo del servizio. **Per tali attività non è consentito il subappalto.**

Il subappalto è ammesso nel rispetto e secondo le prescrizioni di cui all'art 119 del D.Lgs. n. 36/2023, previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Pertanto, ai sensi dell'art 119 commi 2 e 3, l'appaltatore potrà ricorrere al subappalto o ai subcontratti di cui all'art 119, comma 3, lettere a) o d), esclusivamente per le attività di cui ai seguenti articoli del Capitolato speciale d'appalto: art. 12.1 **Manutenzione degli immobili**; art. 13.2 limitatamente ai **servizi di pulizia dell'area esterna, pulizie straordinarie e sanificazioni straordinarie**; dette prestazioni non possono,

a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto in ragione della specifica natura del servizio e della fragilità dei soggetti destinatari.

Il Concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20 per cento delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo 3 del presente disciplinare (**CNEL T151**- contratto collettivo per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo del 26.01.2024, verbale integrativo del 05/03/2024) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Poiché la presente procedura di gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di gestione di asilo nido di nuova istituzione, non è prevista l'applicazione di clausole sociali volte a garantire la stabilità occupazionale del personale occupato dal gestore uscente.

A mente dell'art 1, comma 7 dell'Allegato II.3 del codice, è escluso l'inserimento nel bando delle clausole sociali enucleate al comma 4 del medesimo articolo in quanto trattasi di servizio rivolto alla prima infanzia, considerato attività regolamentata ai sensi del D.Lgs. n. 59/2010 e quindi soggetto ad autorizzazione al funzionamento ai sensi del D.Lgs. n. 65/2017 e della L.R. n. 19/2016 e D.G.R. attuativa n. 1564/2017.

Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento è condizionato al possesso di requisiti e parametri organizzativi riferiti alla specifica qualificazione del personale e ai rapporti numerici educatore/bambino, come indicati all'art. 8.2 del Capitolato Speciale. Tenuto conto delle peculiari caratteristiche del servizio, l'imposizione di obblighi ulteriori, rispetto ai requisiti e ai parametri stabiliti dalla legge, renderebbe particolarmente onerosa la gestione con particolare riguardo al mantenimento costante del rapporto numerico personale/bambini il quale, se non rispettato, comporterebbe la chiusura del servizio con notevole disagio per le famiglie utenti.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato nell'art. 32 del Capitolato speciale.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la

relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali, come dettagliato nell'art. 32 del Capitolato speciale.

Ai sensi dell'art 1 dell'Allegato II.3 al Codice, la stazione appaltante provvederà a pubblicare sul profilo del committente, nella sezione " Amministrazione Trasparente" , con riferimento alla documentazione presentata dall'aggiudicatario, il rapporto sulla situazione del personale di cui all' art 1, comma 1, dell'Allegato II.3 al Codice, la relazione di genere di cui al comma 2 e la dichiarazione circa il rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di cui all' art 17 della L. 68/1999. I medesimi documenti verranno trasmessi contestualmente alla pubblicazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero ai Ministri o alle autorità delegate per le pari opportunità e la famiglia e per le politiche giovanili e il servizio civile universale.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al **2%** del valore complessivo dell'appalto, compresi opzioni e proroghe, e precisamente di importo pari ad **€ 46.267,20=**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente di tesoreria comunale della stazione appaltante (Comune di Misano Adriatico): CRÉDIT AGRICOLE ITALIA S.P.A. – Agenzia Misano Adriatico - Cod. IBAN: IT97Q0623067860000030458609.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AgID;
 - presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;
- indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;

- c) essere conforme allo **schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193**;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3) l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione Appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
- gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, ai sensi dell'art 106 comma 3;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. **Riduzione complessiva del 20%** in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi:
- Sistemi di gestione ambientale – UNI EN ISO 14001: riduzione del 10%;
 - UNI/PdR125:2022: Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni: riduzione del 10%.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e **inserisce copia delle certificazioni possedute**.

E' sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

I concorrenti NON devono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario.

Al fine di poter formulare adeguatamente l'offerta è richiesto l'esame **degli elaborati progettuali** (planimetrie) della struttura del nuovo Asilo Nido al fine di conoscere le caratteristiche degli spazi e dei locali.

I suddetti elaborati vengono resi disponibili ed è possibile prenderne visione, direttamente sulla PAD TuttoGare.

Il concorrente sarà quindi tenuto ad **autocertificare** l'avvenuta visione degli elaborati di progetto, utilizzando preferibilmente il Modello Allegato 1 al presente Disciplinare.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € **165,00=** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD TUTTOGARE secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "Norme tecniche di funzionamento della piattaforma e-procurement "TuttoGare", disponibile direttamente nella home page della piattaforma telematica.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione richiesta devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si invitano i concorrenti a **non** inserire documenti di riconoscimento, del tutto inutili in quanto i file sono firmati digitalmente, nella propria documentazione di gara. Si segnala che, qualora siano inseriti, saranno resi accessibili.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il giorno 16/06/2026 alle ore 13:00, a pena di irricevibilità. La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

I soggetti che intendono partecipare alla gara sono tenuti a registrarsi al seguente indirizzo: <https://misano-adriatico.tuttogare.it> accedendo all'apposita area "Registrazione operatori economici" e compilando i campi richiesti in fase di iscrizione. Al termine della procedura, dopo aver salvato con successo, la

Piattaforma avvertirà che per continuare è necessario confermare l'iscrizione e che a tal fine è stato inviato un messaggio con la procedura di conferma alla casella PEC indicata in fase di registrazione. Nel messaggio ricevuto sarà presente un link, cliccandolo o incollandolo nella barra del proprio browser e premendo "invio", si avrà un messaggio di: CONFERMA AVVENUTA CON SUCCESSO. Si informa che, una volta ricevuto, il link sarà valido per le successive 48 ore.

Conclusa con successo la registrazione, indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni relative alla procedura, l'operatore economico potrà partecipare inviando la propria offerta, conforme ai modelli allegati.

Per proporre la propria candidatura gli operatori economici, una volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla gara in oggetto, cliccare il pulsante azzurro "PARTECIPA" e seguire le indicazioni presenti sulla piattaforma. Dopo aver cliccato sul tasto Partecipa, l'Operatore Economico accederà ad una schermata che gli consentirà anzitutto di inserire eventuali Raggruppamenti d'Impresa.

Per inserire la struttura del Raggruppamento sarà sufficiente cliccare sul comando: Aggiungi partecipante al Raggruppamento e compilare i campi richiesti:

- Codice Fiscale dell'Azienda
- Ragione Sociale
- Identificativo Fiscale Estero (eventuale)
- Ruolo all'interno del raggruppamento (Mandante/Consoziata).

In caso di partecipazione alla Gara in Raggruppamento d'Impresa, l'onere della trasmissione della documentazione sarà in carico unicamente all'Operatore Economico Capogruppo, il quale, prima dell'invio della documentazione di gara, dovrà inserire nel Sistema i partecipanti al Raggruppamento stesso.

ATTENZIONE: Nel caso di partecipazione in Raggruppamento si consiglia di inserire immediatamente la struttura dello stesso in quanto qualora inserito o modificato in un momento successivo rispetto al caricamento delle Buste contenenti l'offerta tecnica e/o economica, il Sistema revocherà automaticamente le offerte generate tramite lo stesso, e ne richiederà obbligatoriamente la generazione di nuove.

Dopo aver inserito l'eventuale Raggruppamento, l'Operatore Economico potrà caricare la documentazione cliccando sul tasto Carica la documentazione che comparirà sulle icone raffiguranti le "Buste" telematiche, all'interno delle quali l'Operatore Economico dovrà inserire tutta la documentazione di gara richiesta dagli atti di gara.

Una volta inviata correttamente l'offerta alla Stazione appaltante, sul sistema si visualizzerà un messaggio di conferma di partecipazione. Il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile revocare la propria partecipazione o modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata al sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Si precisa che il sistema considera valida solo l'ultima offerta inviata.

N.B.: la mancata ricezione della predetta comunicazione di "CONFERMA PARTECIPAZIONE ALLA GARA" è sintomatica della ricorrenza di errore di inserimento e/o mancato perfezionamento della procedura telematica di presentazione dell'offerta. Il semplice inserimento delle offerte sulla piattaforma telematica senza perfezionamento dell'iter di presentazione non costituisce alcun presupposto né conferisce alcun titolo per la partecipazione alla gara.

Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo in modo da consentire alla Stazione appaltante e/o al Gestore della Piattaforma di fornire l'eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell'utilizzo della piattaforma da parte degli operatori economici.

È in ogni caso possibile richiedere chiarimenti sul funzionamento e sulla modalità di utilizzo della piattaforma contattando l'Help Desk al numero verde 0240031280. In caso di sospensione temporanea del funzionamento della Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere all'HelpDesk, è possibile richiedere informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

Ferme restando le indicazioni riportate al precedente articolo, nonché quelle contenute nel documento *Norme tecniche di utilizzo* della PAD *TuttoGare*, di seguito sono indicate le ulteriori modalità di caricamento della domanda di partecipazione e della restante documentazione nella piattaforma.

L'«Offerta» è composta da:

- A) Documentazione amministrativa
- B) Offerta tecnica
- C) Offerta economica

Costituirà causa di esclusione l'inserimento di elementi concernenti il prezzo al di fuori dell'offerta economica, ove tale inserimento costituisce anticipazione del prezzo offerto dal concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

L'offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica di cui all'art. 13, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante registrazione all'indirizzo Internet di cui allo stesso art. 13.

Per presentare la busta A della documentazione amministrativa:

b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) "Busta A Documentazione amministrativa" all'interno della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta nel presente disciplinare, operando secondo la seguente sequenza:

- scaricare (download) dalla piattaforma telematica i modelli di gara relativi alla documentazione amministrativa messi a disposizione per la gara in oggetto;
- compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, eventualmente integrandola con ulteriore documentazione che l'operatore ritenesse indispensabile;
- sottoscrivere digitalmente la stessa documentazione/modelli;
- inserire l'intera documentazione in un unico file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) anche il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta A l'archivio firmato digitalmente.

c) in caso di partecipazione in forma aggregata, ciascun operatore economico deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l'eventuale documentazione unica (ovvero di pertinenza dell'offerente in forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve essere unita al file compresso dell'operatore economico mandatario o capogruppo;

d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file di cui alla lettera b) e, in caso di partecipazione in forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);

Per presentare la busta B dell'offerta tecnica:

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta/documentazione, operando secondo la seguente sequenza:

- compilare/redigere la dichiarazione/documentazione riguardante il contenuto dell'offerta tecnica;
- sottoscrivere digitalmente l'offerta tecnica; in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione;**
- per l'offerta tecnica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;
- firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;
- caricare sulla piattaforma nella busta B i file firmati digitalmente.

f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell'offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla lettera e);

Per presentare la busta C dell'offerta economica:

g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all'interno della quale devono inserire la dichiarazione/modello di offerta, operando secondo la seguente sequenza:

-compilare la dichiarazione riguardante il contenuto dell'offerta economica;

-sottoscrivere digitalmente l'offerta economica: in caso di partecipazione di concorrenti in forma associata l'offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente da tutti i componenti l'associazione, a pena di esclusione, ove non risulti in altro modo l'attribuibilità dell'offerta al concorrente associato;

-per l'offerta economica composta da più files, inserire l'intera documentazione richiesta in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»;

-firmare digitalmente in formato P7M (Cades) il file compresso creato;

-caricare sulla piattaforma nella busta C i file firmati digitalmente.

h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell'Offerta economica» è costituita dall'adempimento di cui alla lettera g);

i) una volta completate le operazioni, l'operatore economico deve caricare (upload) sulla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:

Busta A - Busta amministrativa

Busta B – Busta dell'offerta tecnica

Busta C - Busta dell'Offerta economica

l) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta dell'Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell'Offerta Economica», possono avvenire anche distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; una volta caricate tutte le buste di gara, il concorrente avrà a disposizione il pulsante “*invia la partecipazione*” che consentirà l'invio della partecipazione alla gara;

m) si precisa che, con l'invio della partecipazione, contestualmente l'operatore economico presterà il consenso al trattamento dei dati mediante FVOE, ai sensi dell'art 35, comma 5 bis del Codice, selezionando l'apposita casella dedicata. L'omessa selezione della casella relativa al predetto trattamento dei dati, non consente di inviare la domanda di partecipazione;

n) l'operatore economico deve sempre accertarsi dell'avvenuto invio utile degli atti alla Piattaforma telematica, con le modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (*upload*) degli atti sulla piattaforma potrebbe non essere andato a buon fine.

Si rinvia comunque alle norme tecniche di funzionamento della piattaforma telematica disponibili sull'home page della stessa.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella PAD offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta, indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD ad esclusione dei documenti generati direttamente dalla Piattaforma TUTTOGARE

Si precisa che l'utilizzo di tale modulistica non è obbligatorio, a condizione che siano ugualmente prodotte tutte le dichiarazioni ed i contenuti di tali moduli, nonché i documenti ad essi allegati nei

termini indicati dal presente disciplinare e nel rispetto delle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art 101 del codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la Domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi dell'art. 13.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede **all'esclusione** del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta entro il termine fissato dalla stazione appaltante, non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Tutta la documentazione amministrativa prescritta dal presente disciplinare deve essere caricata sulla Piattaforma telematica secondo le modalità esplicitate nel documento denominato "*Norme tecniche Piattaforma di approvvigionamento Digitale*".

I concorrenti utilizzano la PAD TUTTOGARE per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione Appaltante di cui all'**Allegato 1**;
- 2) DGUE "Documento di gara unico europeo" del concorrente (Ditta singola, Mandatario, Consorzio, Mandante, Consorziata), da compilare su TUTTOGARE;
- 3) (in caso di avvalimento) DGUE Ausiliaria;
- 4) (in caso di avvalimento NON MIGLIORATIVO) documentazione – Allegato n. 2 e contratto di avvalimento
- 5) (Eventuale) procura;
- 6) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo ANAC;
- 7) garanzia provvisoria corredata di eventuali copie conformi delle certificazioni a giustificazione della riduzione dell'importo della garanzia;
- 8) Eventuale documentazione in caso di soggetti associati di cui al paragrafo 15.5 del Disciplinare;
- 9) Attestazione imposta di bollo – **Allegato 8**;
- 10) Patto di integrità (**Allegato 6**) approvato con Deliberazione di Giunta n. 54 del 29/04/2022, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente. In caso di consorzi il documento deve essere sottoscritto digitalmente dal Consorzio e dalle Consorziatoe indicate come esecutrici. In caso di RTI costituendi e Consorzi Ordinari il documento deve essere sottoscritto da tutti i componenti;

11) Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità, la regolarità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalti e concessioni di lavori, servizi e forniture pubblici, (**Allegato 7**) del 16/09/2013, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente con le modalità di cui sopra;

12) il **Capitolato speciale** sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante per accettazione

13) Per gli operatori economici che occupano **oltre cinquanta dipendenti**: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo art. 46 del D.Lgs. 198/2006.

14) ulteriore documentazione amministrativa a discrezione del concorrente.

Ai sensi degli artt 35 e 36 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in conformità al Parere del Consiglio di Stato n. 61 del 13.01.2026, relativamente all'esercizio dell'accesso alla documentazione da parte dei concorrenti utilmente collocati in graduatoria, si precisa che questa Stazione appaltante non procederà all'oscuramento dei dati personali (ad es. nomi, residenze, casellari giudiziari, documenti di identità, eventuali reati ecc.) presenti all'interno della documentazione resa disponibile sulla Piattaforma TUTTOGARE e facenti parte dell'offerta presentata.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE, EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative al DGUE sono redatte **secondo il modello di cui all'allegato 1 al presente disciplinare.**

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

IMPOSTA DI BOLLO: La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine **all'assolvimento dell'imposta di bollo**. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione di cui **all'Allegato 8** e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni. La dichiarazione va allegata alla Busta amministrativa.

Nel caso in cui l'operatore economico sia esente dall'imposta di bollo, deve inserire sulla piattaforma apposita dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante con la specifica indicazione della norma che dà diritto all'esenzione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara quanto riportato e richiesto nel modello "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative al DGUE" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara, che qui si intende integralmente riportato.

15.1.1 Dichiarazioni da rendere a cura degli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 372 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al Raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n.14/2019.

Allega la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.2 Documento di gara unico europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE direttamente sulla Piattaforma TUTTOGARE, nella versione aggiornata al Codice con determina n. 164/2023 di AgID e sulla base delle indicazioni contenute nel comunicato MIT - nota protocollo 6212 del 30/06/2023 - il quale ha fornito alle stazioni appaltanti, agli enti concedenti e agli Operatori Economici indicazioni in ordine alla corretta compilazione del DGUE nel formato digitale, nell'ambito del vigente quadro normativo nazionale. Il DGUE presente su TUTTOGARE una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della "Documentazione amministrativa".

15.3 Dichiarazioni da rendere nel DGUE

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'Operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all' articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Il Documento di gara unico europeo e le dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentati:

- a) nel caso di concorrente in forma singola, il concorrente stesso;
- b) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti o da costituirsi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- d) nel caso di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati esecutori per conto dei quali il consorzio concorre;
- e) in caso di consorzi stabili anche dalle consorziate che prestano i requisiti
- f) in caso di avvalimento, dall'ausiliata e dall'ausiliaria, nelle parti di rispettiva competenza.

Si precisa che:

f) l'operatore economico fornisce nel DGUE i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) di tutti i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice. Con riferimento a tali soggetti, è richiesta l'indicazione:

- a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- c) di un socio amministratore o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi gli institori e procuratori generali;
- f) dei componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo (sono ivi compresi i membri dell'organo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, nonché il sindaco revisore, i componenti del collegio sindacale, del consiglio di gestione e di sorveglianza ex 2409 cc. ove nominati)
- g) del direttore tecnico o del socio unico (sia persona fisica sia persona giuridica: in quest'ultimo caso è necessario indicarne gli amministratori cui sia stata conferita la legale rappresentanza)
- h) dell'amministratore di fatto, nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti;

Come precisato del Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, la sussistenza del requisito di cui all'art. 94 del Codice deve essere verificata in capo:

- ai membri del Consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza);

- ai membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- ai membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.

In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, la verifica del possesso del requisito di cui all'art. 94, comma 1, non deve essere condotta sui membri degli organi sociali della società di revisione, trattandosi di soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente cui vanno riferite le cause di esclusione.

g) l'operatore economico rende nel DGUE, le dichiarazioni relative alle condanne penali, riferite a tutti i soggetti di cui sopra.

h) in caso di adozione di misure sufficienti a dimostrare l'affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o *Self-Cleaning*), occorre compilare gli appositi spazi previsti nel format o allegare la documentazione relativa.

15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- la Domanda di partecipazione e le Dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 1), barrando l'apposita voce riferita all'impresa ausiliaria;
- la dichiarazione di avvalimento, utilizzando il Modello – Allegato n. 2 (rispetto all'avvalimento non migliorativo);
- il contratto di avvalimento (rispetto all'avvalimento non migliorativo);
- il DGUE, a firma dell'ausiliaria

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento e tutta la documentazione amministrativa dell'ausiliaria (tra cui anche il DGUE) dovranno essere inseriti nella busta informatica dell'offerta tecnica al fine di evitare l'anticipazione di elementi dell'offerta nella domanda.

Nel caso di mancanza di uno o più degli elementi richiesti l'avvalimento non viene considerato e non può essere integrato con il soccorso istruttorio.

Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliaria che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, allegare nella busta tecnica anche la documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica ai sensi dell'art 68, comma 2, del Codice, le parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta in cui si indica, ai sensi dell'art 68 comma 2 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo:

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice:

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:
 1. di non partecipare a più di un consorzio stabile (solo per i consorzi stabili);
 2. di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.
 3. di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
 4. **(in alternativa al punto 3)** di partecipare in più di una forma (indicare quali), inserendo idonea documentazione nella busta amministrativa e/o nel FVOE, atta a dimostrare che la circostanza non

ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, salvo il caso di esclusione previsto dall'art 95, comma 1, lett d);

5. **(in alternativa al punto 3, solo in caso di avvalimento)** di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente (indicare il nominativo), che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, inserendo nella busta amministrativa e/o nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti, tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;

6. **[Eventuale, in caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190]:**

di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. White List), indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

(o, in alternativa,)

di aver presentato la domanda di iscrizione o di rinnovo nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, indicando la Prefettura presso cui l'elenco è istituito;

7. **(solo in caso di adozione di misure di self-cleaning):** di avere inserito nella busta amministrativa e/o nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato;

8. **(in alternativa al punto 7)** di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e di impegnarsi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

9. **(Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale):** che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da (autorità giurisdizionale competente) che ha emesso il relativo provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare di appalto (indicare la data);

10. **[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:** che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di (indicare autorità giurisdizionale competente).

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica sulla Piattaforma TUTTOGARE secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://misano-adriatico.tuttogare.it>, a pena di inammissibilità dell'offerta.

A) L'offerta tecnica è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, la relazione tecnica del servizio offerto.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1, le modalità di attuazione del servizio. La relazione tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza e deve essere possibilmente redatta seguendo l'ordine dei criteri e dei sub-criteri come impostati nella tabella di cui al successivo punto 18.1.

La relazione, redatta in lingua italiana, dovrà comporsi di un numero massimo di **30** facciate formato A4 carattere Arial, dimensione carattere non inferiore a 12, interlinea 1,15, margini 2,5 cm per i 4 lati (superiore, inferiore, destro, sinistro).

Le facciate dell'offerta tecnica devono essere numerate progressivamente.

Copertina ed indice non sono conteggiati nelle 30 facciate della relazione tecnica così come il curriculum vitae previsto nel criterio di valutazione 1.7 "Coordinamento pedagogico del servizio" di cui al paragrafo 18.1.

L'operatore economico indica nome e qualifica professionale della persona fisica incaricata del coordinamento pedagogico del servizio.

Il concorrente è tenuto a rispettare i limiti dimensionali previsti. Si precisa tuttavia come la violazione dei predetti limiti non determini automaticamente lo stralcio dell'eccedenza, né sanzioni espulsive, in forza del principio di tassatività. In caso di superamento, toccherà alla Commissione di gara, nell'esercizio di una ponderata e attenta valutazione comparativa, espressione di discrezionalità tecnica, verificare se la proposta esaminata sia inutilmente sovrabbondante e ripetitiva di concetti, in violazione del divieto di aggravamento del procedimento, sì da meritare, tutt'al più, un punteggio inferiore, ovvero se la lunghezza dell'esposizione sia piuttosto funzionale a illustrare adeguatamente le caratteristiche della propria offerta.

Sarà inoltre facoltà della Commissione richiedere documentazione a chiarimento delle specifiche tecnico-prestazionali descritte in offerta, laddove ritenute non esaustive e valutare l'ammissibilità di elementi proposti come equivalenti rispetto a quelli minimi richiesti.

Le proposte contenute nelle dichiarazioni di offerta sono vincolanti per l'offerente e, in caso di aggiudicazione dell'appalto, verranno a far parte delle prestazioni contrattuali obbligatorie.

La loro mancata attuazione costituirà grave inadempimento contrattuale, il cui verificarsi, nei casi più rilevanti potrà determinare la risoluzione in danno del contratto d'appalto, salvo i maggiori danni e/o spese.

Tutti i miglioramenti e/o le integrazioni proposti in sede di offerta devono intendersi compresi e remunerati nell'ambito del prezzo offerto senza che, per la loro attuazione, possa essere richiesto alla stazione appaltante alcun prezzo o compenso aggiuntivo.

B) In caso di ricorso all'avvalimento misto o premiale: si applica quanto disposto al paragrafo 7 del presente Disciplinare.

C) L'operatore economico, se lo ritiene necessario, allega all'offerta tecnica una **dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, nella quale argomenta in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. **Il concorrente a tale fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali**, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La documentazione tecnica DEVE essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.

17. OFFERTA ECONOMICA

I concorrenti utilizzano la PAD per compilare e allegare i seguenti documenti, da inserire nella busta dell'offerta economica:

La busta relativa all'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione:

1. Modulo per l'offerta economica, generato automaticamente dalla piattaforma: a tale fine, l'operatore economico dovrà:

- a) compilare l'offerta economica a video;
- b) scaricare il file pdf dell'offerta economica generato dal sistema;

- c) firmare l'offerta economica come previsto all'art. 15.1 del Disciplinare di gara e con le modalità di cui al paragrafo "Regole per la presentazione dell'offerta";
d) caricare sulla piattaforma, all'interno della busta dell'offerta economica, il *file* firmato digitalmente.

Si raccomanda in ogni caso di seguire le modalità descritte nel documento "[Norme Tecniche di Utilizzo](https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php)" reperibile all'indirizzo https://misano-adriatico.tuttogare.it/norme_tecniche.php

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente secondo le modalità riportate al paragrafo 15.1 e deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) il prezzo complessivo offerto in ribasso rispetto all'importo (di € 1.060.290,00=) posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge; in caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e il prezzo scritto in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Amministrazione comunale;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro con riferimento alla durata quadriennale del contratto;

c) la stima dei costi della manodopera, con riferimento alla durata quadriennale del contratto.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, con eventuale arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari/superiore o inferiore a cinque.

La mancata indicazione del prezzo complessivo offerto e/o dei propri oneri aziendali della sicurezza e/o dei propri costi della manodopera comporteranno l'esclusione dell'offerta, senza possibilità di attivazione del soccorso istruttorio.

Con riferimento ai costi della manodopera, ai sensi dell'art 41, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023, resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera medesima.

Non sono ammesse offerte pari o superiori all'importo posto a base di gara, pari a Euro 1.060.290,00=.

Non sono ammesse offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate od espresse in modo indeterminato.

2. La busta economica deve altresì contenere, la scheda di offerta economica redatta secondo l'Allegato 4 "Modello di offerta economica".

La suddetta scheda di offerta economica, sottoscritta digitalmente secondo le modalità riportate all'art 15.1 del presente disciplinare, dovrà indicare il prezzo offerto complessivo ed il corrispettivo per ciascun posto bambino al mese che ha concorso a determinare il prezzo complessivo offerto.

In caso di discordanza tra quanto inserito su TUTTOGARE e quanto riportato nell'Allegato 4 "Modello di offerta economica" prevarranno gli importi indicati sulla Piattaforma telematica.

3. Si richiede di inserire nella "Busta Economica" una relazione/tabella in cui il concorrente deve riportare la propria organizzazione aziendale, specificando il personale impiegato con relativa qualifica, costo orario del lavoro, quantità giorni/ore lavoro, così come riportato nelle tabelle di cui all'art 41 comma 13 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., anche all'eventuale fine di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tale documento si rende necessario per garantire la Stazione Appaltante in relazione alla capacità del concorrente di eseguire il servizio nei termini richiesti e per consentire la verifica di cui all'art 110 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023.

4. (eventuale) L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato nei documenti di gara, inserisce, nella sezione della Piattaforma relativa all'offerta economica, la dichiarazione di equivalenza delle tutele di cui all'art 11, comma 4, del Codice - utilizzando il modello "Dichiarazione equivalenza tutele" di cui all'Allegato 5 - accompagnata da documentazione probatoria a dimostrazione dell'equivalenza del CCNL applicato.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	90
Offerta economica	10
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	punti T max
1. PROGETTO PEDAGOGICO/EDUCATIVO – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	62	1.1	Impostazione generale del Progetto pedagogico Riferimenti scientifico-pedagogici e orientamenti educativi e metodologici. Illustrazione generale della metodologia che verrà adottata per la progettazione e l'organizzazione del servizio.	7	
		1.2	Progettazione e organizzazione educativa del servizio Descrizione dei processi organizzativi che verranno messi in atto per l'erogazione del servizio, riferita specificamente ai seguenti aspetti: A) Descrizione delle attività e dei processi che si attiveranno in una giornata tipo del nido d'infanzia; B) Organizzazione e funzione dei tempi e degli spazi interni ed esterni del servizio; C) Scelta dei materiali educativi e strumenti metodologici; D) Modalità e strumenti di monitoraggio e documentazione dei percorsi educativi;	14	
		1.3	Partecipazione delle famiglie e continuità con il territorio A) Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie; B) Modalità di promozione, sostegno e affiancamento della genitorialità; C) Criteri e modalità di raccordo con il territorio e con la rete dei servizi educativi.	8	
		1.4	Inclusione Indicazione progettuale dei processi per l'accoglienza e l'inclusione dei bambini con disabilità certificata ai sensi della legge 104/92 nel contesto educativo. Metodi, strategie e modalità di coordinamento.	4	

		1.5	Organizzazione del personale Descrizione dell'organizzazione del personale, riferita specificamente ai seguenti aspetti: A) Dotazione organica con indicazione, sia per il personale educativo che ausiliario, degli orari di servizio e turni di compresenza e del monte ore annuale destinato ad attività non frontali, quali aggiornamento, programmazione delle attività educative e promozione della partecipazione delle famiglie; B) Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro: sintetica descrizione dell'organizzazione e dell'attività del gruppo di lavoro, con particolare riferimento alle modalità di progettazione, al sistema di programmazione del servizio e alla formazione e aggiornamento di tutto il personale.	14	
		1.6	Continuità e gestione delle emergenze Modalità di sostituzione del personale e stabilità dello stesso nell'arco della durata del contratto.	5	
		1.7	Coordinamento pedagogico del servizio <u>Descrizione operativa</u> delle azioni sui servizi e delle azioni di sistema, segnatamente riferite a: A) organizzazione del personale e del funzionamento dell'équipe; B) indirizzo e sostegno del lavoro degli operatori; C) monitoraggio, documentazione e valutazione; D) supporto per la collaborazione con le famiglie; E) raccordo del servizio con il sistema educativo territoriale, con i servizi sociali e sanitari. Indicare titoli di studio ed esperienza professionale della figura che verrà designata per il coordinamento pedagogico. Allegare Cv del Coordinatore Pedagogico.	5	
		1.8	Ore di coordinamento messe a disposizione del servizio, superiori a quelle minime previste dal Capitolato Speciale.	2 ore mensili in aggiunta: punti 1 3 ore mensili in aggiunta: punti 2 4 ore mensili in aggiunta: punti 3	3
		1.9	Autovalutazione Modalità, tempi e strumenti di autovalutazione, documentazione e modalità di attuazione e verifica del processo autovalutativo che si intende adottare per il servizio oggetto dell'appalto.	2	
2. FUNZIONI AUSILIARIE	19	2.1	Impostazione generale dei processi di organizzazione dei servizi ausiliari in funzione dell'obiettivo di incrementare efficacia, efficienza e sostenibilità del servizio. Attività, tempi e risorse in una giornata tipo di funzionamento di un nido d'infanzia.	8	
		2.2	Piano annuale delle pulizie Fase di apertura, gestione ordinaria, chiusure, attività di sanificazione ordinaria e straordinaria. Modalità, periodicità, prodotti, attrezzature e strumenti utilizzati in relazione a quanto stabilito dal Capitolato Speciale d'appalto.	7	
		2.3	Modalità di gestione delle attività connesse alla somministrazione dei cibi A) Organizzazione del pranzo, così come definito nel Progetto Pedagogico e concordate all'interno del gruppo di lavoro, finalizzate all'autonomia e al benessere dei bambini; B) Modalità di assistenza e sorveglianza dei bambini.	4	
3. SERVIZI AGGIUNTIVI E PROPOSTE MIGLIORATIVE	8	3.1	Progetto pedagogico e organizzativo dell'ampliamento delle aperture (ai sensi del §8.1 del Capitolato Speciale). Contemperamento delle esigenze di conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie con la tutela del benessere delle bambine e dei bambini.	8	
4. AMBIENTE	0,5	4.1	Norma tecnica UNI EN ISO 14024 Impegno ad utilizzare in modo esclusivo per le pulizie elementi tessili in microfibra in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024.		0,5

5. PARITÀ DI GENERE	0,5	5.1	Certificazione UNI/PdR 125:2022 Possesso della certificazione del "Sistema di Gestione per la Parità di Genere all'interno delle organizzazioni ai sensi della UNI/PdR 125:2022"	0,5
----------------------------	------------	-----	--	------------

Con riferimento al punteggio tabellare di cui al punto 5.1 (Certificazione parità di genere) si precisa che:

a) in caso di partecipazione in forma associata, il punteggio è attribuito:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara, sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'art 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

b) il concorrente, al fine dell'attribuzione del punteggio, dovrà inserire nella Busta Tecnica la suddetta Certificazione corredata da dichiarazione di conformità all'originale o, in alternativa, dovrà autocertificare il relativo possesso, fornendo gli estremi della Certificazione e le indicazioni relative alle modalità di verifica telematica della stessa.

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

A ciascuno dei criteri qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale contrassegnati con la lettera "D", è attribuito un coefficiente variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara secondo la seguente griglia di valutazione:

Coefficiente	Grado di giudizio espresso dalla Commissione	Criteri motivazionali
1	Eccellente	L'elemento valutato è ritenuto estremamente valido e completo, ottimamente definito, caratterizzato da aspetti qualificativi di notevole spessore. La proposta si distingue per l'elevato livello qualitativo ed è ottimamente rispondente alle esigenze del servizio.
0,9	Ottimo	L'elemento valutato è ritenuto molto buono, completo e ben definito, caratterizzato per i suoi elementi significativi. La proposta si distingue per il livello qualitativo ed è certamente molto ben rispondente alle esigenze del servizio.
0,8	Buono	L'elemento valutato è ritenuto completo e definito. La proposta si distingue per l'apprezzabile livello di garanzia di qualità e si ritiene ben rispondente alle esigenze del servizio.
0,7	Discreto	L'elemento valutato evidenzia elementi apprezzabili; sebbene in assenza di una valutazione piena comunque sostanzialmente completa ed adeguata. La proposta si ritiene essere rispondente alle esigenze del servizio.
0,6	Sufficiente	L'elemento valutato è ritenuto limitato agli elementi essenziali ma sufficientemente argomentato ed appare coerente con quanto richiesto. La proposta è accettabile in relazione alle esigenze del servizio.
0,5	Insufficiente	L'elemento valutato è ritenuto parziale, frammentario, con evidenza di aspetti non trattati in modo sufficiente. La proposta presenta elementi di criticità in relazione alle esigenze del servizio.
0,4	Gravemente insufficiente	L'elemento valutato presenta elementi significativi di inadeguatezza, d'incoerenza od incompletezza. La proposta presenta evidenti elementi critici e non adeguati alle esigenze del servizio.
0,3	Mediocre	L'elemento valutato è ritenuto inadeguato. Si evidenziano importanti lacune e manchevolezze. La proposta è difficilmente in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio.
0,2	Scarso	L'elemento valutato è ritenuto gravemente inadeguato. Si evidenziano gravi lacune e manchevolezze. La proposta non pare in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio.
0,1	Molto scarso	L'elemento è ritenuto gravemente confuso e incoerente. Si evidenziano gravi

		lacune e manchevolezze. La proposta non è assolutamente in grado di garantire la corretta esecuzione del servizio,
0	Totalmente inadeguato	Argomento non trattato o fuori tema. La proposta non consente una valutazione

La Commissione calcola la media aritmetica semplice dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo.

I coefficienti come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Per l'attribuzione del punteggio tecnico saranno considerate dopo la virgola le cifre decimali espresse fino alla seconda cifra decimale, per cui in caso di coefficienti e punteggi conseguiti con più di due cifre decimali, dopo la virgola, verranno prese in considerazione solo le prime 2 (due) cifre decimali scritte, con arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Il punteggio finale conseguito sull'offerta tecnica da ciascun concorrente si otterrà sommando i punti conseguiti dallo stesso su tutti gli elementi/sub-elementi (discrezionali e tabellari) oggetto di valutazione.

Le offerte tecniche che non raggiungeranno **un punteggio minimo di 50/90** (soglia di sbarramento) non saranno ammesse alla fase successiva di apertura delle offerte economiche in quanto ritenute non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi richiesti dall'Amministrazione Comunale. Di tale esclusione, riportata nel verbale di valutazione, verrà data comunicazione alle ditte interessate. Per tali offerte non si procederà all'apertura del plico virtuale contenente l'offerta economica.

18.3 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula interdipendente:

Formula inversamente proporzionale

$$P = P_{max} * (O_{min} / O_i)$$

dove:

P_{max} corrisponde al Punteggio massimo di 10 punti.

O_{min} corrisponde al valore minimo offerto

O_i corrisponde al valore offerto

In caso di discordanza tra il prezzo scritto in cifre e il prezzo scritto in lettere, prevale quello più vantaggioso per l'Amministrazione comunale.

18.4 Metodo di calcolo dei punteggi complessivi

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove:

Pi = punteggio concorrente i;

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

Pa = peso criterio di valutazione a;

Pb = peso criterio di valutazione b;

Pn = peso criterio di valutazione n.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il punteggio più alto (punti prezzo + punti qualità).

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP può avvalersi dell'ausilio della Commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta telematica avrà luogo il giorno **16/06/2026 alle ore 14:30**

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Piattaforma con congruo anticipo.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti tramite la piattaforma con adeguato anticipo rispetto alla data fissata.

Durante lo svolgimento delle sedute di gara, a partire dall'apertura della prima busta, la PAD mostra ai concorrenti che si connettono da remoto con le loro credenziali al pannello di gara:

- l'elenco degli operatori economici che hanno rimesso offerta (come registratisi sulla PAD);
- lo stato di avanzamento di apertura delle buste;
- eventuali concorrenti esclusi.

La stessa PAD comunica automaticamente al concorrente l'apertura di ciascuna busta dallo stesso presentata.

Restano ferme le dovute comunicazioni di esclusione e le richieste di integrazioni e di soccorso istruttorio che vengono inviate tramite la PAD agli operatori economici interessati.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;

- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La verifica della documentazione amministrativa riguarda il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale dei concorrenti.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della Commissione di gara.

Il Seggio di gara, costituito dal Responsabile del Settore Pubblica Istruzione del Comune di Misano Adriatico, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art 14;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 90 del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa e deliberato in merito ad eventuali esclusioni, si insedierà la Commissione giudicatrice.

Il RUP procede, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte tecniche presentate dai concorrenti.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procede all'esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla PAD.

La Commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Si provvede successivamente, in seduta pubblica, all'apertura delle offerte economiche.

La PAD in automatico:

- a. effettua la valutazione delle offerte economiche, attribuendo alle stesse un punteggio;
- b. provvede alla sommatoria tra il punteggio tecnico e quello economico e predispone la graduatoria;
- c. predispone la graduatoria finale di merito.

Qualora la Commissione giudicatrice, nel verificare la valutazione automatica delle offerte, secondo le formule impostate sulla PAD, accerta la sussistenza di eventuali errori nel calcolo automatizzato, si riserva di modificare i relativi importi sulla base dei calcoli corretti.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine indicato dalla medesima stazione appaltante. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo 2.3 del presente Disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste al paragrafo 2.3.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due, la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, la Commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi. La data e l'ora in cui si procede al sorteggio sono comunicate tramite la PAD secondo le modalità previste nel paragrafo 2.3.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando non abbia previsto espressamente tale possibilità;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Ai sensi dell'art 110 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante stabilisce che sono considerate anormalmente basse e pertanto soggette a verifica, le offerte rispondenti ai seguenti parametri:

- sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, risultino entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal presente disciplinare. Il predetto calcolo è effettuato qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi della Commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili, tenendo conto degli elementi di cui all'art. 110 comma 3 del Codice.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione giudicatrice in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida, congrua e conveniente.

Ai sensi dell'art 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele, con le modalità di cui all'articolo 110, in conformità all'Allegato I.01 del Codice, nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo 9.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

Una volta disposta l'aggiudicazione, ne sarà data relativa comunicazione, unitamente ai verbali di gara, a tutti i concorrenti ai sensi dell'art. 90 comma 1 lett c) del Codice.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario prescritti è effettuata tramite il FVOE. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la Stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la Stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati, nei confronti del nuovo miglior offerente. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nella predetta modalità, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita, purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice e le polizze assicurative previste all'art. 10.3 del Capitolato speciale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato.

All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario **tutte le spese contrattuali**, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto, quelli di subappalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e ss.mm.ii e nel codice di comportamento adottato dal Comune di Misano Adriatico, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito del Comune di Misano Adriatico <https://www.comune.misano-adriatico.rn.it/it-it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nella PAD TUTTOGARE a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. n. 36/2023 e dalle vigenti disposizioni in

materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art. 36 dello stesso D.Lgs. n. 36/2023.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita dalla PAD stessa secondo le modalità indicate nelle "[Norme Tecniche di Utilizzo](#)" della PAD TUTTOGARE.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa Piattaforma, gli atti di cui al comma 1 dell'art 36, nonché le offerte dagli stessi presentate.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3-bis e 22 della legge n. 241/1990.

Nel caso in cui il concorrente abbia richiesto l'oscuramento di parti delle offerte e dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 35, comma 4, lettera a) del Codice, il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione possono essere esclusi in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico: secondo la giurisprudenza amministrativa, *"l'esistenza di un segreto tecnico - commerciale deve essere dimostrata in coerenza con la definizione normativa contenuta nel d.lgs. 10 febbraio 2005 n. 30, che richiede, ai fini della tutela, che le informazioni aziendali e commerciali e le esperienze sulle applicazioni tecnico - industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate. In altre parole, è agli specifici caratteri di cui all'art. 98 del Codice della proprietà industriale che la dichiarazione "motivata e comprovata" circa l'esistenza di un segreto commerciale deve fare riferimento, non potendo viceversa l'operatore limitarsi ad una mera e indimostrata affermazione tesa a ricomprendere certe informazioni nel patrimonio aziendale o riferite alla peculiarità dell'offerta. Inoltre, nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico e risponde a criteri di ragionevole gestione aziendale che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve, invece, essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che trovano applicazione in una serie indeterminata di appalti e sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano a conoscenza. Dunque, l'esercizio del diritto di accesso non può essere impedito adducendo generiche ragioni di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto - da valutare alla luce di quanto disposto dall'art. 98 del d.lgs. n. 30/2005 - ovvero riservato, ove comunque afferenti al know-how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all'accesso sollevata dai controinteressati (Cons. Stato, Sez. IV, ord. 6 dicembre 2024, n. 9820).*

Si precisa che il RUP non terrà conto di eventuali richieste di oscuramento per le quali il concorrente non abbia materialmente allegato sulla PAD anche la versione del documento con oscuramento delle parti che ritiene riservate e che dovranno essere oggetto di valutazione. Per le istruzioni operative per la predetta funzione, consultare il manuale di utilizzo della PAD TuttoGare.

Le predette decisioni possono essere impugnate innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di competenza nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

Prima del decorso di tale termine, le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo dell'Emilia-Romagna, sede di Bologna, Strada Maggiore 52 – Bologna.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

I dati raccolti saranno trattati per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, in merito al loro utilizzo, si precisa quanto segue:

Finalità del trattamento

I dati inseriti nella domanda di partecipazione, nelle dichiarazioni integrative, nel DGUE, nelle offerte ed in tutta la documentazione prodotta, vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare, ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel presente disciplinare) nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti.

I dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale, al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati potranno essere comunicati a:

- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dal Codice e dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;
- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria, in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio;

Si precisa che i dati e le informazioni fornite in sede di partecipazione potranno essere rese reciprocamente disponibili per la consultazione ai primi cinque classificati in graduatoria, a meno che non vi sia una richiesta di oscuramento che non potrà, ad ogni modo, riguardare i dati contenuti nella busta amministrativa e, pertanto, i concorrenti collocati nelle prime cinque posizioni della graduatoria, autorizzano espressamente la stazione appaltante a mettere a disposizione i documenti contenuti nelle buste della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica;

I dati, inoltre, potrebbero essere pubblicati sulle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente) o in banche dati nazionali/regionali, quando previsto dalla legge.

Titolare, responsabili e incaricati del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Misano Adriatico.

Il Responsabile della protezione dei dati personali (DPO) per il Comune di Misano Adriatico può essere contattato a: dpo@comune.misano-adriatico.rn.it

Responsabili interni del trattamento dei dati sono i Responsabili di Settore del Comune di Misano Adriatico, responsabili della relativa fase della procedura.

Incaricati del trattamento dei dati sono i dipendenti del Comune di Misano Adriatico assegnati alle strutture interessate dal presente appalto.

30. ULTERIORI NORME FINALI DI LEX SPECIALIS

La Stazione appaltante sottolinea e precisa ai concorrenti che, qualora vi fossero delle discordanze e/o incongruenze e/o inesattezze e/o si presentassero delle contraddizioni fra la documentazione tecnico-giuridica approvata al fine di esperire la presente procedura di gara e di individuare il soggetto aggiudicatario con il quale si andrà a stipulare il contratto di appalto del servizio in oggetto (discordanze fra il presente disciplinare di gara e la modulistica utilizzabile dai concorrenti per la presentazione della domanda di partecipazione a gara e dell'Offerta Tecnica ed Economica, il Capitolato Speciale e lo Schema di contratto di appalto approvati), prevarranno i contenuti di *lex specialis* del presente disciplinare e la modulistica utilizzabile dai concorrenti, fatta comunque salva l'inapplicabilità delle norme di *lex specialis* per manifesta illogicità o errore palese o per illegittimità e/o incompatibilità rispetto alla normativa vigente applicabile al presente appalto.

IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

Dott.ssa Roberta Gennari

documento firmato digitalmente